



Comune di Capriata d'Orba
 Provincia di Alessandria

Codice Ente 06029	Codice materia
DELIBERAZIONE n° 16	
Soggetto invio ai capigruppo consiliari	
Trasmissione alla Sezione Provinciale del C. R. C.	
Con elenco n° in data	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Istituzione del tributo comunale su rifiuti e sui servizi "TARES" Scadenze di versamenti, gestione tributo e riscossione per l'anno 2013.

L'anno **Duemilatredici** addi **Ventuno**
 del mese di **Maggio** alle ore **Ventuno**
 in Piazza Garibaldi antistante la sede municipale
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

1	CASSULO	Pier Sandro	SI
2	CARBONI	Francesco Giuseppe	SI
3	BERGAGLIO	Maggiorina Anna	SI
4	NORBIATO	Franco	SI
5	MACCIO'	Valentina Maria	NO
6	POGGIO	Giovanni Battista	SI
7	BAGNASCO	Paolo	SI
8	SCAVINO	Ferdinando Ernesto	SI
9	MILANESE	Pio Tomaso	NO
10	ARATA	Giampietro	SI
11	MONCALVO	Alessandro	SI
12	PICOLLO	Mariano	SI
13	CARLEVARO	Luca	NO
Totale			10

Risulta altresì presente in qualità di Assessore esterno non facente parte del Consiglio, il signor: Giovanni Battista Parodi.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **CASSULO PIER SANDRO** nella sua qualità di **SINDACO**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (Art. 97, c.4 a, del T.U. n° 267/2000) il Segretario Comunale Signor **PARODI Dott. Massimo**
- Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che l'articolo 14 del DL 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, ha istituito, con decorrenza 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Quindi, nel territorio di questo Comune, con decorrenza 01.01.2013, cessano di avere applicazione :

- TARSU (di cui al D. Lgs 507/1993)
- addizionale ex ECA 5%
- maggiorazione addizionale ex ECA

Dato atto che non risulta applicabile l'IVA sull'importo della TARES, attesa la natura di tributo e non di corrispettivo;

Che rimane invece confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (art. 19 D. Lgs. 504/1992; detto tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 109, comma 13 del D. Lgs 504/1992;

Considerato che il nuovo tributo (TARES), si articola in due componenti, quella relativa ai rifiuti (che finanzia i costi per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento), nonché quella relativa ai servizi, che va a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sub specie di maggiorazione tariffaria della componente rifiuti del tributo, (art. 14, comma 13 DL 201/2011);

Che la disciplina del tributo è attribuita (art. 22 della norma in questione) al Consiglio Comunale, cui compete l'adozione di apposito regolamento (art. 52 D.Lgs 446/1997), riguardante, tra l'altro :

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Che, per quanto riguarda il versamento del tributo, il Decreto Salva Italia (DL 201/2011) è stato modificato dal Decreto Salva Debiti (DL 35/2013), per consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio raccolta e smaltimento rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dando facoltà ai Comuni stessi di intervenire, per l'anno corrente (2013), sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse;

Che, a tutela del contribuente, è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, con rinvio all'ultima rata, relativa al 2013, del conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, nonché del pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;

Che tutto quanto sopra è nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, dell'approvazione del piano finanziario, della determinazione delle tariffe;

Che regolamento, piano finanziario e tariffe saranno oggetto di separati, appositi, atti deliberativi;

Che occorre ora procedere all'istituzione in questo Comune, con decorrenza 01.01.2013, del tributo di cui all'articolo 14 del DL n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.i. ;

Che il tributo deve assicurare la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente definita di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa, secondo le previsioni del codice ambientale, sull'intero territorio comunale;

Osservato che con il presente atto, al fine di allineare i tempi di incasso del tributo con quelli di liquidazione del servizio di gestione rifiuti, si rende necessario definire, per l'anno 2013, specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo;

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero 2 (due) rate, con le scadenze di cui di seguito :

1^ rata scadenza il 31 luglio 2013;

Ritenuto congruo un versamento di somma, per tale prima rata quantificato nella misura circa del 90% (novanta per cento) di quanto versato per la TARSU nell'intero anno 2012, per la precisione, attesa la suddivisione in dodicesimi del programma informatico, la percentuale esatta è da individuarsi nel 91,67% (undici dodicesimi del versato TARSU 2012);

Viene motivata la scelta con le necessità di cassa del Comune, da un lato, con l'opportunità di evitare in sede di saldo un impatto eccessivo sull'Utenza;

2^ rata di saldo/conguaglio scadenza il 05.12.2013 calcolata sulla base dell'importo TARES anno 2013 dovuto, tenuto conto delle tariffe che saranno stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, dal quale sarà scomputato il pagamento della rata di acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, il contribuente, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, sarà tenuto al versamento in unica soluzione della maggiorazione standard pari a euro 0,30 per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di legge (attualmente art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 e articolo 14 DL n. 201/2011);

Per le successive annualità, 2014 e seguenti, numero di rate e scadenze di pagamento saranno disciplinate nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Dato atto che, in base a quanto disposto dall'articolo 14, comma 35 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 :

- i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del/1997, possono affidare, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31.12.2012 svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU;
- i Comuni possono continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo nell'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'articolo 10, comma 2 lettera g) del DL n. 35/2013;

Che, peraltro, questo Comune, si era avvalso, per la riscossione del tributo TARSU, di Equitalia S.p.A. e che detta Società con decorrenza 30.06.2013 cesserà il servizio;

Ravvisata pertanto l'opportunità che il versamento in acconto (prima rata) sia effettuato tramite il servizio postale su bollettino intestato alla tesoreria comunale;

Evidenziato che il versamento della rata di saldo/conguaglio, avente scadenza il 05.12.2013, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, cui si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Rilevato che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti

interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del servizio finanziario e tributi;

Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell'azione amministrativa, da parte del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli 9 contrari zero astenuti 1 (Moncalvo), legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con decorrenza dal 01.01.2013, previsto dall'articolo 14 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011;
- 2) stabilire la gestione del tributo TARES per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 14, comma 35 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 e s.m.i. , attraverso gestione diretta da parte di questo Comune con il supporto del servizio di Poste Italiane ;
- 3) definire, per l'anno 2013, il versamento in numero due rate scadenti, come in premessa indicato :

1^ rata scadenza il 31 luglio 2013 con versamento di somma pari al 91,67% (novantuno virgola sessantasette per cento) di quanto versato per la TARSU nell'intero anno 2012

2^ rata di saldo/conguaglio scadenza il 05.12.2013 calcolata sulla base dell'importo TARES anno 2013 dovuto, tenuto conto delle tariffe che saranno stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, dal quale sarà scomputato il pagamento della rata di acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, il contribuente, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, sarà tenuto al versamento in unica soluzione della maggiorazione standard pari a euro 0,30 per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di legge (attualmente art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 e articolo 14 DL n. 201/2011);

- 4) Per le successive annualità, 2014 e seguenti, numero di rate e scadenze di pagamento saranno disciplinate nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- 5) Definire per l'anno 2013 le modalità di versamento come segue:

I versamenti in acconto (prima rata) saranno richiesti mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati da Poste Italiane ed effettuati tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con conto corrente dedicato;

6) I versamenti della rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2012, saranno effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

7) dare atto che, con apposite e separate deliberazioni consiliari, si provvederà ad approvare il regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, ad approvare il piano finanziario, a determinare le tariffe;

8) rendere, con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, data l'urgenza, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
CASSULO PIER SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI DOTT. MASSIMO



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (Art. 49, c.2 e 97. c.4 b del T.U. n° 267/2000)

Li 21.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Poggio Daniela

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla correttezza e regolarità nell'azione amministrativa

Li 21.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI DOTT. MASSIMO



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, c.1 del T.U. n° 267/2000)

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n° 267);

Capriata d'Orba, li

04 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Parodi Dott. Massimo



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- **è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, del T.U. 267/2000;**


è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3, del T.U. n° 267/2000);

-

04 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Parodi Dott. Massimo



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Capriata d'Orba, li

IL SEGRETARIO COMUNALE